

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

42° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 DICEMBRE 2003

Presidenza del presidente GRILLO

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2546) Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Piscitello; Bono; Jannone; Campa ed altri; Labate ed altri; Zanella; Di Teodoro; Lusetti ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa

(2073) IOVENE ed altri. – Norme per il diritto di accesso ai servizi e alle risorse informatiche pubbliche e di pubblica utilità da parte dei disabili e per favorire la loro integrazione attraverso le nuove tecnologie

(2114) LAURO ed altri. – Norme per il diritto di accesso ai servizi e alle risorse telematiche pubbliche e di pubblica utilità da parte dei cittadini diversamente abili

(2163) GIARETTA ed altri. – Norme per il diritto di accesso ai servizi e alle risorse telematiche pubbliche e di pubblica utilità da parte dei cittadini diversamente abili.

(Discussione congiunta e rinvio)

* PRESIDENTE	Pag. 3, 6, 7
MONTINO (DS-U)	6, 7
PASINATO (FI), relatore	3
* SESTINI, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali	6, 7

N.B. Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dall'oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Indipendenti della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Alleanza Popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.

I lavori hanno inizio alle ore 8,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2546) Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Piscitello; Bono; Jannone; Campa ed altri; Labate ed altri; Zanella; Di Teodoro; Lusetti ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa

(2073) IOVENE ed altri. – Norme per il diritto di accesso ai servizi e alle risorse informatiche pubbliche e di pubblica utilità da parte dei disabili e per favorire la loro integrazione attraverso le nuove tecnologie

(2114) LAURO ed altri. – Norme per il diritto di accesso ai servizi e alle risorse telematiche pubbliche e di pubblica utilità da parte dei cittadini diversamente abili

(2163) GIARETTA ed altri. – Norme per il diritto di accesso ai servizi e alle risorse telematiche pubbliche e di pubblica utilità da parte dei cittadini diversamente abili

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge nn. 2546, 2073, 2114 e 2163.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Pasinato.

PASINATO, *relatore*. Signor Presidente, in primo luogo propongo di assumere come testo base della nostra discussione il disegno di legge n. 2546, già approvato dalla Camera dei deputati, risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e da altri disegni di legge di iniziativa parlamentare. Tale provvedimento ha finalità prettamente sociali e assume particolare valore considerato che il 2003 è l'anno dedicato ai disabili, anno che sta ormai volgendo al termine e per questa ragione auspichiamo una rapida approvazione del testo in esame.

Il disegno di legge è composto da 12 articoli e si propone di favorire l'accesso dei disabili agli strumenti informatici, evitando così che le nuove tecnologie determinino forme di emarginazione – forse ancor più pericolose di quelle tradizionali – promuovendo al contrario l'uso delle medesime come fattore abilitante e di superamento delle disabilità e delle esclusioni.

Come già sottolineato, il 2003 è l'anno del disabile e quindi questa norma ben si inserisce nel quadro delle iniziative che hanno avuto e stanno avendo luogo anche a livello europeo: mi riferisco ai provvedimenti presi nel maggio del corrente anno dalla Commissione europea ed indirizzati al Parlamento, al Comitato delle Regioni ed al Comitato economico sociale europeo ed, in particolare, alla comunicazione n. 284 del 2000 con la quale è stato fissato l'ambizioso obiettivo di un'Europa senza

barriere per agevolare la partecipazione civile dei soggetti portatori di *handicap*.

Con la presente norma si attua, adeguandolo alle esigenze della società moderna, il principio di eguaglianza sancito dall'articolo 3 della nostra Costituzione, che in questo caso si traduce nell'abbattimento delle barriere virtuali che ostacolano l'accesso dei disabili alla società dell'informatica. Infatti, la disabilità va intesa come una diversa abilità e per mettere in pratica questa affermazione vanno ricercati tutti i meccanismi e gli strumenti necessari a perseguire tale obiettivo.

Da questo punto di vista, nel nostro Paese hanno già avuto luogo molte iniziative anche a livello sperimentale presso le scuole e le famiglie attraverso una serie di organismi; auspichiamo che il varo di questa norma possa servire a dare concretezza alle finalità che ci si propone e soprattutto a condurre a sistema lo strumento informatico e gli ausili necessari affinché possano essere utilizzate al meglio le diverse abilità di questi nostri concittadini, garantendo così quel principio di eguaglianza sancito dalla nostra Costituzione. I primi risultati delle sperimentazioni di cui facevo menzione si sono già visti e credo che il disegno di legge che stiamo per licenziare potrà in modo più compiuto e completo garantire una maggiore integrazione di questi soggetti.

Quanto all'articolato, l'articolo 1 definisce gli obiettivi e le finalità del disegno di legge e cioè la promozione dell'accesso ai disabili, in condizioni di pari opportunità, alle risorse informatiche e ai servizi telematici e la garanzia del loro accesso alle risorse ed ai servizi della pubblica amministrazione.

L'articolo 2 definisce i concetti di «accessibilità» e di «tecnologie assistite», per i quali vengono rispettivamente intesi: la capacità dei sistemi informatici di erogare servizi e fornire informazioni fruibili senza discriminazioni; gli strumenti e le soluzioni tecniche (*hardware e software*) che permettano al disabile di accedere alle informazioni ed ai servizi erogati dai sistemi informatici.

All'articolo 3 vengono definiti i limiti di applicabilità, più esattamente ci si riferisce alle pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici economici, alle aziende concessionarie, alle municipalizzate, agli enti di assistenza, alle aziende di trasporto e telecomunicazioni a prevalente capitale pubblico. Si precisa, inoltre, che le disposizioni non si applicano quando i disabili non siano fruitori delle risorse informatiche e dei servizi telematici in conseguenza delle finalità alle quali le risorse e i servizi stessi sono destinati. Al riguardo, nella relazione illustrativa del disegno di legge si osserva che sarebbe irragionevole pretendere l'accessibilità indiscriminata di tutti i programmi informatici, atteso che alcuni di essi (si pensi a quelli impiegati per l'addestramento al volo dei piloti di aereo), sono, al contrario, destinati proprio ad una utenza selezionata in relazione alla capacità di superare talune difficoltà.

L'articolo 4 reca disposizioni riguardanti gli obblighi specifici posti in capo alle pubbliche amministrazioni che devono prendere in considerazione i requisiti di accessibilità stabiliti nel momento dell'acquisto di beni

o servizi informatici. Tali requisiti costituiscono motivo di preferenza a parità di ogni altra condizione di offerta. È previsto, inoltre, che le amministrazioni pubbliche non possano stipulare contratti per la realizzazione e la modifica di siti *Internet* senza prevedere che i siti rispettino i requisiti di accessibilità definiti con apposito decreto. Fermi restando i limiti di accessibilità di cui al citato articolo 3, viene infine dichiarata nulla ogni clausola contraria o limitativa del suddetto principio. È prevista altresì la concessione di contributi pubblici statali a soggetti privati per l'acquisto di risorse e di servizi informatici. Ai fini dell'ottenimento di tali contributi, si attribuisce valore preferenziale al possesso dei requisiti di accessibilità, mentre si considera tale possesso un requisito obbligatorio, qualora i contributi medesimi siano destinati all'utilizzo da parte di lavoratori disabili, anche per la predisposizione di postazioni di telelavoro. Si stabilisce che per consentire l'esercizio di mansioni lavorative che richiedono l'utilizzazione di sistemi informatici, le pubbliche amministrazioni pongano a disposizione del dipendente disabile la strumentazione *hardware* e *software* adeguata alla specifica disabilità, anche in caso di telelavoro; ciò si applica anche al datore di lavoro privato che può beneficiare dei rimborsi previsti dall'articolo 13, comma 1, lettera *c*), della legge n. 68 del 1999.

L'articolo 5 prevede l'applicabilità delle norme al materiale formativo e didattico utilizzato nelle scuole di ogni ordine e grado; le convenzioni fra scuole, istituti o editori devono prevedere la fornitura, oltre che del materiale cartaceo, anche del supporto digitale degli strumenti didattici.

L'articolo 6 consente ai privati di richiedere una verifica dell'accessibilità dei propri siti *Internet* o del materiale informatico da essi prodotto o distribuito da parte della pubblica amministrazione. L'esito di tale verifica può essere reso noto secondo le modalità definite con apposito regolamento.

Il comma 1 dell'articolo 7 attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri (Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie) importanti competenze in materia, tra le quali si segnalano, in particolare, le funzioni di vigilanza e di indirizzo, di promozione e di programmazione.

L'articolo 8 prevede che le problematiche dell'accessibilità siano inserite tra le materie di studio a carattere fondamentale, nell'ambito delle attività di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

L'articolo 9 prevede la responsabilità dirigenziale e disciplinare in caso di inosservanza delle norme.

L'articolo 10 prevede l'emanazione di un regolamento governativo di attuazione diretto a disciplinare le modalità con cui può essere reso noto il possesso del requisito della accessibilità e i controlli esercitabili sugli operatori che abbiano reso nota l'accessibilità del proprio sito. Sulla base della disciplina introdotta con il citato regolamento, sarà pertanto possibile per i responsabili del sito o del prodotto informatico che abbiano superato le necessarie verifiche, fregiarsi del cosiddetto «bollino blu», ovvero di un

attestato di qualità che potrà essere sfruttato anche a fini di promozione dell'immagine.

Ai sensi dell'articolo 11 il Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie è autorizzato ad emanare un decreto per la fissazione delle norme tecniche.

L'articolo 12 prevede che il regolamento, di cui all'articolo 10, e il decreto, di cui all'articolo 11, osservino le linee guida delle comunicazioni, raccomandazioni o direttive sull'accessibilità dell'Unione europea.

Concludo raccomandando la rapida approvazione del presente provvedimento entro il presente anno; in tal senso sarebbe pertanto opportuno ricercare la necessaria convergenza politica onde evitare la terza lettura da parte della Camera dei deputati.

Quanto all'illustrazione dei provvedimenti connessi, identici, rinvio alle relazioni di accompagnamento.

PRESIDENTE. Colleghi, considerata l'importanza sociale del provvedimento al nostro esame, sottolineata anche dal relatore, ed allo scopo di dare un segnale della sensibilità politica del Parlamento su un tema come l'*handicap*, propongo di fissare in tempi brevi il termine per la presentazione degli emendamenti.

Dichiaro aperta la discussione generale.

MONTINO (*DS-U*). Ovviamente condivido le finalità e gli obiettivi del provvedimento e ritengo di dover fare una sola osservazione. Da una prima lettura del testo, sembrerebbe risultare l'assenza della copertura finanziaria necessaria a sostenere gli adeguamenti tecnologici richiesti dal provvedimento. È naturale che operare delle modifiche di questo genere e di questa portata comporti una serie di interventi finanziari di non poco conto. Se non viene prevista un'adeguata copertura anche di carattere finanziario rischiamo di emanare una norma di principio, molto bella, ma che non trova applicazione concreta, al di là di iniziative isolate affidate alla buona volontà dei singoli. Chiedo quindi un chiarimento in tal senso da parte del rappresentante del Governo.

SESTINI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. La preoccupazione manifestata dal senatore Montino è legittima, tanto è vero che in tal senso è stato presentato un emendamento alla legge finanziaria, attualmente all'esame della Camera dei deputati, e che dovrebbe essere posto ai voti proprio quest'oggi; con questo emendamento si istituisce un fondo per l'acquisto di tecnologie assistite ma ovviamente non si fa riferimento al disegno di legge oggi al nostro esame perché esso non è ancora legge. Tale proposta emendativa prevede espressamente la creazione di un fondo presso il Ministero per l'innovazione e le tecnologie per l'acquisto di tecnologie assistite. Le modalità di erogazione di detto fondo verranno successivamente definite con apposito regolamento, emanato congiuntamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero per l'innovazione e le tecnologie.

MONTINO (*DS-U*). Quali sono i finanziamenti destinati a tale fondo?

SESTINI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Si tratta di un milione di euro per il 2004, 2 milioni per il 2005 e 3 milioni per il 2006; questo è quanto previsto dall'emendamento presentato dalla maggioranza con il parere favorevole del Governo e che ragionevolmente entro oggi dovrebbe essere approvato dall'Assemblea della Camera.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Colleghi, in considerazione del richiamo del relatore, il quale ha sottolineato l'opportunità di licenziare il provvedimento entro l'anno, propongo di stabilire per domani, giovedì 11 dicembre 2003 alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti che dovranno essere riferiti al disegno di legge n. 2546, quale testo base della discussione, così come proposto dal relatore.

Poiché non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Rinvio pertanto il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 8,50.

